

TITOLO IX

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 77 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Regolamento di Disciplina, facente parte del Regolamento di Istituto, si ispira alle indicazioni contenute nel DPR n. 249 del 24/6/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) come modificato dalla direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 15/3/2007 n. 30.

La Scuola, in armonia con i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, garantisce allo studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che da questa gli sono riconosciuti.

Nello stesso tempo, chiede all'alunno l'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento d'Istituto e alla famiglia una fattiva collaborazione nell'ambito della corresponsabilità educativa.

Gli allievi responsabili d'infrazioni disciplinari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente Regolamento di disciplina.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi competenti (Dirigente Scolastico, Docenti, Consigli di Classe, Consiglio di Istituto) devono mirare ad un fine pedagogico, per rafforzare il senso di responsabilità degli allievi e ristabilire corretti rapporti sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale.

Prima di irrogare le sanzioni è necessario ascoltare la difesa dell'allievo per capirne le ragioni.

Non è soggetta a sanzioni la libertà di espressione quando essa esprima correttamente il pensiero dell'allievo e non leda la personalità degli altri.

Le sanzioni hanno carattere, valore e validità generalmente temporanei e la loro entità deve essere commisurata, secondo il

criterio della gradualità e della proporzionalità, alla gravità dell'infrazione e, per quanto possibile, volta alla riparazione del danno arrecato.

Nell'irrogare la sanzione è prudente ed educativo valutare la situazione e la personalità dell'allievo e offrirgli l'opportunità di riparare il danno con azioni e comportamenti utili alla comunità scolastica.

Nei confronti degli allievi che manchino ai doveri scolastici previsti dal presente Regolamento e dall'art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", si adotteranno i seguenti provvedimenti:

1. richiamo, privato o in aula, inflitto dal singolo docente per scarso impegno nello studio, soprattutto in relazione alla regolarità e all'assiduità nella frequenza delle lezioni;
2. ammonizione scritta e debitamente motivata per negligenza abituale nello studio, per assenze ingiustificate, per comportamento scorretto nei confronti della comunità scolastica e ogni volta che si violino i principi espressi all'art.1, comma 4 dello Statuto. Questa sanzione può essere inflitta dal singolo docente, dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico;
3. sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni per azioni che turbino il regolare iter scolastico, per offese alla persona, per offesa all'Istituzione scolastica. La sanzione è decisa dal Consiglio di Classe;
4. sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni per reiterate infrazioni disciplinari, di cui al punto precedente, per danni arrecati al patrimonio scolastico, per offese gravi alla morale, al corpo docente o quando il comportamento individuale o collettivo metta in pericolo l'incolumità delle persone. In quest'ultima evenienza il Dirigente Scolastico valuterà inoltre l'opportunità di procedere a denuncia all'autorità giudiziaria. La sanzione disciplinare, decisa dal Consiglio di Classe, può prevedere inoltre un risarcimento del danno arrecato al patrimonio scolastico.
5. Per reiterate gravi violazioni della dignità e del rispetto della

persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc...) o per aver causato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità della comunità scolastica, la sanzione adottata dal Consiglio di Classe fino a 15 giorni e dal Consiglio d'Istituto oltre i 15 giorni può prevedere l'allontanamento del responsabile, estensibile fino al termine dell'anno scolastico, in caso di recidiva e qualora non siano reperibili interventi per un suo tempestivo reinserimento. Il provvedimento sanzionatorio adottato dal Consiglio di Istituto nella sua forma più grave, comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. I provvedimenti disciplinari adottati saranno inseriti nel fascicolo personale dello studente e lo seguiranno anche in occasione di trasferimento in altra scuola. Le sanzioni disciplinari, infatti, non sono da considerarsi dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento ad altre persone coinvolte nei fatti. In tali circostanze si ricorrerà agli "omissis" sull'identità delle persone coinvolte, nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

In ogni caso l'allontanamento dall'attività scolastica non troncherà il dialogo con lo studente e la sua famiglia.

Le assenze collettive dalle lezioni (anche singola ora) sono considerate assenze ingiustificate e, se reiterate, condizioneranno il voto di condotta che il Consiglio di Classe delibererà durante gli scrutini quadrimestrali o trimestrali. Delle assenze collettive, l'Istituto, attraverso i Coordinatori di Classe, informerà le famiglie degli allievi.

ART. 78 MANCANZE DISCIPLINARI

DOVERE	INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO
Frequenza puntuale. Puntualità nel giustificare le assenze e i ritardi. Rispetto dei tempi didattici.	Ritardo frequente. Più di 8 ingressi in seconda ora a quadrimestre Assenze frequenti non motivate.	1) Convocazione dei genitori. 2) Penalizzazione sulla valutazione del comportamento o ad opera del C.d.C.	I Docenti Della Classe E L'ufficio Di Presidenza (Dirigente Scolastico, Collaboratore Vicario, Collaboratori del D.S.)
Attenzione e concentrazione nello studio.	Possesso di oggetti non richiesti dall'attività didattica: oggetti pericolosi di vario genere. Reiterazione del comportamento nonostante una precedente sanzione.	Sequestro con resa ai genitori. Per oggetti pericolosi segnalazione all'autorità di competenza. Convocazione genitori e sanzioni disciplinari fino all'allontanamento dalle lezioni.	Consiglio di classe.
			.
Non tenere acceso in classe il cellulare.	Uso del cellulare non autorizzato.	Sequestro del cellulare e convocazione dei genitori. Alla reiterazione dell'infrazione, penalizzazione del comportamento. Non è prevista forma di rimborso per smarrimento o furto.	Docenti e Consiglio di classe.
Abbigliamento decoroso.	Utilizzo di abbigliamento inadatto all'ambiente scolastico.	Dopo il secondo richiamo convocazione dei genitori.	Docente e Consiglio di classe.
	Imbrattare banchi aula e servizi igienici.	Ripristinare o pagare il risarcimento a seconda del danno.	

Rispetto dell'ambiente e del materiale altrui.	Danneggiare strutture, arredamenti, oggetti.	(si cercherà di individuare il colpevole, in alternativa tutta la classe verrà incaricata del risarcimento) Pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni.	Consiglio di classe.
	Danneggiare seriamente le strutture (es. incendio o allagamento) anche creando una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone Furto.	Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e comunicazione alle autorità competenti.	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto.
Rispetto dei docenti, dei compagni, del personale scolastico.	Uso di un linguaggio offensivo o volgare. Foto o registrazioni video o audio in violazione della privacy.	Ammonizione verbale. Ammonizione scritta. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni Sanzioni pecuniarie se previste dalle norme previste.	Docente Consiglio di classe
	Violenza verbale	Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.	Consiglio di Classe.
Rispetto dei doveri fondamentali	Allontanamento non autorizzato dalla scuola	Allontanamento temporaneo dello studente dalla	Consiglio di Classe

		comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.	
Rispetto della integrità psico-fisica delle persone.	<p>Violenza fisica.</p> <p>Atti di violenza e di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili o portatori di handicap o comunque in situazione di difficoltà.</p> <p>Comportamenti che costituiscano reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone.</p> <p>Reiterazione di gravi comportamenti già sanzionati.</p> <p>Molestie sessuali.</p>	Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e comunicazione alle autorità competenti.	Consiglio di Istituto.

Art. 79 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari, decise dai competenti organi scolastici è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. I ricorsi vanno presentati all'organo di garanzia.

Comma 1 - FINALITÀ E COMPITI

Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Comma 2 – COMPOSIZIONE

L' Organo di Garanzia è composto dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio di Istituto su proposta delle varie componenti, per ognuno di essi viene anche indicato un membro supplente:

UN rappresentante degli studenti

UN rappresentante dei docenti

UN rappresentante dei genitori

I componenti dell' O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico.

In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.

Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente indicato.

I genitori e gli studenti componenti dell' O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.

Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i supplenti designati il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

Comma 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito solo in presenza dei quattro membri.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell' O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

Le deliberazioni dell' O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

Il verbale della riunione dell' O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

L' O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

Comma 4 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell' O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola

La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico ed esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno o con raccomandata postale o via mail.

**APPROVATO IN DATA 21 OTTOBRE 2013 E 10 DICEMBRE 2013 DAL
CONSIGLIO D'ISTITUTO**